

## AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto Avv. Michele Cimino (c.f. CMNMHL68M12F299I; pec michelecimino@pecavvpa.it, con studio in Palermo, via Libertà n. 129) del Foro di Palermo, n.q. di procuratore e difensore del Sig. Grasso Salvatore Fabrizio, (c.f. GRSSVT86C15G273E), nel giudizio di appello iscritto al n. 1700/2024 R.G., pendente innanzi al Consiglio di Stato, Sez. IV, in esecuzione del Decreto n. 509/2024, pubblicato il 12.03.2024, pronunciato sul ricorso RG n. 1700/2024 Reg. Ric., con il quale è stato disposto che *“la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l’indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello; - la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica; Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa;”* provvede alla redazione e trasmissione del presente avviso da pubblicarsi tramite pubblicazione sul sito web-istituzionale della:

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente e suo l.r.p.t., domiciliato ai fini della carica in Roma, Piazza Colonna n. 370, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, con domicilio digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

**La Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto “RIPAM”**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, domiciliata all’indirizzo di posta elettronica certificata pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

**Il Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle PP.AA. FORMEZ P.A.**, in persona del suo l.r.p.t. con sede legale in Roma, Viale Marx n. 15, domiciliato digitalmente all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.formez.it;

\*\*\*\*\*

Pertanto, in ossequio a quanto disposto dal Decreto n. 509/2024 R.G., del 12.03.2024, emesso della Sez. IV, del Consiglio di Stato, si riassume ed espone quanto segue:

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso**

Consiglio di Stato, sez. IV, ricorso in appello R.G. n. 1700/2024.

## **2. Parte appellante:**

Sig. Grasso Salvatore Fabrizio (c.f. GRSSVT86C15G273E).

## **3. Amministrazioni appellate:**

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente e suo l.r.p.t., domiciliato ai fini della carica in Roma, Piazza Colonna n. 370, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

La **Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto "RIPAM"**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Il **Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA. FORMEZ P.A.**, in persona del suo l.r.p.t. con sede legale in Roma, Viale Marx n. 15, domiciliato digitalmente all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.formez.it;

## **E NEI CONFRONTI DI**

**Lubrano Emilio**, inserito alla posizione n. 1250 della graduatoria vincitori rettificata di cui al *"concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovattre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31.12.2021) – Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)";*

**Gramaccioni Giacomo**, inserito alla posizione n. 1249 della graduatoria vincitori rettificata di cui al *"concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovattre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31.12.2021) – Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)";*

**di tutti coloro utilmente inseriti nella graduatoria vincitori rettificata** di cui al *"concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovattre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31.12.2021) – Profilo operatore*

*amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)*”.

#### **4. Estremi dei provvedimenti impugnati:**

A) Sentenza breve n. 11146/2023 R.G., pubblicata il 3.07.2023, emessa dalla Sez. Quarta Ter del T.A.R. Lazio – Roma all’esito della camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 avente ad oggetto la trattazione del ricorso iscritto al n. 7683/2023 R.G., non notificata, emessa ad esito del giudizio di primo grado iscritto al n. 7683/2023 R.G T.A.R. Lazio – Roma Sez. IVter proposto per:

- graduatoria finale di merito del “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31.12.2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)” approvata dalla Commissione Esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam nella seduta del 22.02.2023, pubblicata sul sito internet “riqualificazione.formez.it” in data 24.02.2023, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente il possesso dei titoli idonei per la riserva del trenta per cento dei posti messi a bando ai sensi degli articoli 678 e 1014 del D.L. n. 66/2010;
- graduatoria dei vincitori del “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31.12.2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)” approvata dalla Commissione Esaminatrice e validata dalla Commissione Ripam nella seduta del 22.02.2023, pubblicata sul sito internet “riqualificazione.formez.it” in data 24.02.2023, nella parte in cui il ricorrente non è individuato quale vincitore riservista;
- graduatoria finale rettificata del “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31.12.2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)”, pubblicata sul sito internet “riqualificazione.formez.it”, il 18.04.2023, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente il possesso dei titoli idonei per la riserva del trenta per cento dei posti messi a bando ai sensi degli articoli 678 e 1014 del D.L. n. 66/2010;
- graduatoria dei vincitori rettificata del “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura

di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31.12.2021) - Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)", pubblicata sul sito internet "riqualificazione.formez.it", il 18.04.2023, nella parte in cui il ricorrente non è individuato quale vincitore riservista;

- nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorché non conosciuto.

## **5. Sintetica indicazione dei motivi di appello.**

La sentenza breve n. 11146/2023 R.G., pubblicata il 3.07.2023, emessa dalla Sez. Quarta Ter del T.A.R. Lazio – Roma all'esito della camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 avente ad oggetto la trattazione del ricorso iscritto al n. 7683/2023 R.G., con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato è stata appellata per "*Error in iudicando. violazione di legge. violazione e falsa applicazione dei co. 2 e 4 dell'art. 41 c.p.a.. violazione e falsa applicazione dei co. 2 e 3 art. 49 c.p.a.. violazione degli artt. 2, 3 e 111 cost.. ipotesi di denegata giustizia*".

In materia di concorsi pubblici consolidata giurisprudenza amministrativa ha osservato come "*in sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, è controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso*" (Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 594; in senso sostanzialmente conforme sez. V, 24 dicembre 2021, n. 8595 e giurisprudenza ivi richiamata; sez. I, parere n. 2799 del 2019; parere n. 2598 del 2019; C.d.S., Sez. III, n. 6743 del 2018). Difatti, il solo requisito formale, della menzione nell'atto, non è sufficiente a determinare la posizione di controinteressato occorrendo il "fumus di meritevolezza" di tutela nel merito dell'interesse facente capo al controinteressato (cfr. T.A.R. Campania, sent. n. 39/2007).

Pertanto ai fini della compiuta individuazione dei controinteressati dalla lettura delle doglianze sviluppate nel ricorso deve emergere come l'accoglimento di una o più di tali censure sia in grado di ledere in concreto una situazione giuridica qualificata (e non una mera aspettativa di fatto) dell'eventuale controinteressato.

Orbene, nel caso di specie, la graduatoria finale e la graduatoria dei vincitori, entrambe pubblicate in data 24.02.2023, oggetto del ricorso di primo grado dinanzi al Tar del Lazio, contengono esclusivamente il nome, cognome ed il punteggio di ciascun candidato, ma non ulteriori dati idonei al reperimento dei relativi indirizzi di residenza o pec, conseguentemente non consentono la puntuale individuazione dei dati specifici dei potenziali controinteressati, necessari ai fini della notificazione

del ricorso. Inoltre, le graduatorie avversate, pubblicate il 24.02.2023, sono state oggetto di successiva rettifica in data 19.04.2023, pertanto è pacifico che trattasi di graduatorie non definitive; ciò comporta che l'ordine di piazzamento dei candidati in esse riportato è soggetto ad emendamenti, di cui l'ultimo per l'appunto in data 19.04.2023, con conseguente impossibilità di fatto di individuazione in esse degli effettivi controinteressati in concreto.

In particolare, il ricorrente, in quanto riservista, chiedeva il riconoscimento *“del possesso del requisito necessario per accedere alla riserva di cui all'art. 1, co. 2, della lex specialis”*, ne consegue che l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe leso un qualsiasi controinteressato, bensì coloro i quali erano risultati vincitori – riservisti. Invero qualora fosse riconosciuto al ricorrente il diritto alla riserva dei posti, si determinerebbe una modificazione della graduatoria tale che i controinteressati in concreto sarebbero individuabili solo nei candidati (peraltro riservisti) che in virtù della la rimodulazione della graduatoria, otterrebbero una collocazione peggiore.

Ne consegue, l'evidente oggettiva impossibilità all'esatta individuazione aprioristica dei controinteressati, stante l'impossibilità di conoscere a priori l'entità della rimodulazione della graduatoria in virtù del riconoscimento del diritto del ricorrente ad accedere alla riserva dei posti.

Pertanto, è evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, che aderendo ad un'interpretazione tassativa dell'art. 41, commi 2 e 4 c.p.a., ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati, senza considerare l'oggettiva impossibilità nel caso di specie della tempestiva individuazione dei controinteressati e dei loro indirizzi di residenza. Invero, il T.A.R. avrebbe dovuto applicare la norma di cui all'art. 41, co. 2 c.p.a. in combinato disposto con il successivo comma 4.

Inoltre, ai sensi dell'art. 49 co. 2 e 3 c.p.a., *“l'integrazione del contraddittorio non va ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato”* pertanto, il Giudice ai fini dell'integrazione del contraddittorio, *“può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

Nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado conteneva espressamente l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in considerazione dell'oggettiva impossibilità della tempestiva individuazione degli effettivi controinteressati per le ragioni *infra* esposte, ciononostante e immotivatamente il T.A.R. del Lazio ha disatteso la predetta istanza; né ha applicato il disposto dell'art. 41 comma 4, al caso di specie concedendo l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, ovvero ordinando alla P.A. l'ostensione dei dati dei candidati collocatisi agli ultimi posti della graduatoria.

Peraltro, deve evidenziarsi come contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, in ordine alla presunta mancanza dell'ordinaria diligenza della difesa nel caso di specie, è doveroso evidenziare come contestualmente al rilascio della procura si era provveduto a formulare e inviare

apposita istanza di accesso agli atti alla Commissione Ripam Formez per l'ostensione degli indirizzi di residenza dei candidati collocati agli ultimi tre posti della graduatoria.

Non ricevendo riscontro alcuno e approssimandosi il termine per la proposizione del ricorso e data la mancanza di ostensione dei dati entro tempistiche utili per garantire il rispetto del termine del 26.04.2023 per la proposizione del ricorso, la difesa procedeva alla notifica del ricorso alle amministrazioni resistenti. Tuttavia, al precipuo fine di assicurare l'integrità del contraddittorio, nel ricorso veniva opportunamente formulata apposita istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, che, in materia di concorsi pubblici, resta comunque l'unico strumento giuridico effettivamente idoneo a garantire la compiuta conoscenza del ricorso a tutti i potenziali controinteressati per l'utile esercizio del diritto alla difesa.

Ed invero, anche laddove l'amministrazione avesse tempestivamente fornito i dati necessari alla notificazione del ricorso ai controinteressati, comunque gli evocati in giudizio potevano comunque non vantare la qualifica nei , attesa l'impossibilità oggettiva di determinare a priori il posizionamento in graduatoria del Sig. Grasso. Circostanze queste, che non avrebbero comunque garantito l'effettiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati in concreto lesi nella fattispecie.

Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere in debita considerazione le superiori deduzioni, documentalmente confortate, accordando la richiesta di notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami.

Alla luce di quanto infra eccepito ne discende l'illegittimità della sentenza impugnata, nella misura in cui il Giudice di prime cure abbia trascurato l'evidente difficoltà di individuazione degli effettivi controinteressati per le ragioni esposte, per la cui illustrazione dettagliata si rimanda al testo integrale del ricorso in appello che si allega. Peraltro, il Giudice di prime cure negando l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio ha determinato una grave lesione dei diritti del ricorrente, ancor più grave stante le dedotte e documentate attività diligentemente condotte per l'individuazione dei controinteressati e il contegno di contro osservato dalla P.A., nonché alla luce della manifesta la fondatezza del ricorso in primo grado, facilmente riscontrabile dall'esame anche sommario dei motivi di impugnazione delle graduatorie del concorso, per la cui illustrazione dettagliata si rimanda al testo integrale del ricorso di primo grado e del ricorso in appello, ivi allegati.

## **6. Controinteressati**

Tutti i soggetti risultati vincitori del *“concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31.12.2021)”* e/o con diritto di riserva ai sensi dell'art. 1, co. 2, del predetto bando di concorso.

## 7. Stato del Procedimento

In attesa del provvedimento di fissazione di udienza.

**Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it)**, attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 1700/2024) nella sottosezione “*Ricorsi*”, rintracciabile all'interno della schermata del sito “Giustizia Amministrativa”, nella voce “*Consiglio di Stato*”.

Si allega:

1. Ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Consiglio di Stato iscritto al n. 1700/2024 RG, documento informatico in originale firmato digitalmente, formato nel rispetto dell'art. 21 CAD, estratto dal fascicolo informatico presente nel “Portale dell'Avvocato” sul Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA) al quale è conforme e pertanto equivale all'originale;
2. Decreto del Presidente della sezione quarta, del Consiglio di Stato n. 509/2024, pubblicato il 12.03.2024, pronunciato nell'ambito del ricorso RG n. 1700/2024, firmato digitalmente dal giudice estensore, estratto dal fascicolo informatico presente nel “Portale dell'Avvocato” sul Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA) al quale è conforme e pertanto equivale all'originale;
3. Sentenza breve n. 11146/2023 R.G., pubblicata il 3.07.2023, emessa dalla Sez. Quarta Ter del T.A.R. Lazio – Roma all'esito della camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 avente ad oggetto la trattazione del ricorso iscritto al n. 7683/2023 R.G, firmato digitalmente dal giudice estensore, estratto dal fascicolo informatico presente nel “Portale dell'Avvocato” sul Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA) al quale è conforme e pertanto equivale all'originale;
4. Ricorso di primo grado promosso innanzi al T.A.R. Lazio – Roma e iscritto al n. 7683/2023 R.G, estratto dal fascicolo informatico presente nel “Portale dell'Avvocato” sul Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA) al quale è conforme e pertanto equivale all'originale;

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. IV del Consiglio di Stato con decreto n. 00509/2024 reg.prov.cau., del 11 marzo 2024, pubblicata il successivo 12 marzo 2024.

Palermo, 18 marzo 2024

Avv. Michele Cimino